

COMUNE DI FURTEI

PROVINCIA SUD SARDEGNA

AVVISO DEPOSITO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 45 del 22 dicembre 1989 e successive modifiche e integrazioni,

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Comunale è depositata per giorni trenta consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURAS (prevista il 02.05.2019), a libera visione del pubblico nelle ore d'ufficio, la delibera consiliare n. 15 del 03 aprile 2019 "variante al regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione del Piano Urbanistico Comunale" completa degli allegati.

Entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione sul BURAS, chiunque può prendere visione dei documenti suddetti e presentare osservazioni in forma scritta ai sensi del comma 3 art. 20 della Legge Regionale n. 45/89.

Gli atti sono altresì consultabili sul sito www.comune.furtei.ca.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Pier Angelo Desogus



COMUNE DI FURTEI

PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA

COPIA

DELIBERAZIONE N. **15**

in data: **03.04.2019**

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA STRAORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: VARIANTE AL REGOLAMENTO EDILIZIO E ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE - APPROVAZIONE ADOZIONE VARIANTE

L'anno **duemiladiciannove** addì **tre** del mese di **aprile** alle ore **18.15** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - CAU NICOLA	P	8 - DESOGUS PIER ANGELO	A
2 - CADDEO SALVATORE	P	9 - LILLIU MAURIZIO	P
3 - CADDEU PAOLO	P	10 - PILIA ANTONIO	A
4 - CARTA ISIDORO	P	11 - PIANU MATTEO	A
5 - CAU ENRICO	P	12 - PINNA ANDREA	P
6 - CONGIA MARCELLO	A	13 - SCHIRRU STEFANIA	P
7 - CURRELI GIACOMO	P		

Totale presenti **9**

Totale assenti **4**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **SOGOS DOTT. GIORGIO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **CAU DOTT. NICOLA** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- la delibera di C.C. n. 035 del 19.06.1992 di approvazione del Piano di Fabbricazione;
- la delibera di C.C. n. 187 del 11.11.1997 di approvazione della variante al Piano di Fabbricazione;

DATO atto che con il sopraggiungere di nuove normative di settore, per promuovere l'attività edilizia, contestualmente al ripopolamento dei centri urbani e disincentivare il consumo di suolo nelle periferie e nell'agro, si ritiene necessario modificare alcuni articoli del regolamento edilizio e delle N.T.A ormai obsoleti e anacronistici ed in particolare:

1) il capo II Norme Igieniche ART. 51 - PIANI TERRENI del regolamento edilizio così come segue:

Attuale:

Art. 51: Piani Terreni

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno 30 cm dal dislivello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m. 2,70.

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, officine, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezze utili nette non inferiori a m. 3,50. I negozi, salvo prescrizioni di norme specifiche, possono avere 3,00 metri.

I piani terreni adibiti ad autorimessa per una sola vettura o deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di mt. 2,30.

Così modificato:

Art. 51: Piani Terreni

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m. 2,70.

I piani terreni adibiti a laboratori, officine, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezze utili nette non inferiori a m. 3,50. I negozi, salvo prescrizioni di norme specifiche, devono avere altezza interna utile non inferiore a m. 2,70.

I piani terreni adibiti ad autorimessa o deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di mt. 2,30.

2) l'ART. 6 – AREE RESIDENZIALI punto f) delle N.T.A così come segue:

Attuale:

Art.6: Aree Residenziali:

Le aree residenziali sono destinate ad abitazione ed ai servizi strettamente connessi alla residenza, oltre che ai servizi pubblici. La destinazione degli immobili nelle zone residenziale è esclusa per:

- a) Omissis
- b) Omissis
- c) Omissis
- d) Omissis
- e) Omissis
- f) Omissis
- g) Locali connessi all'attività agricola.

Così modificato:

Art.6: Aree Residenziali:

Le aree residenziali sono destinate ad abitazione ed ai servizi strettamente connessi alla residenza, oltre che ai servizi pubblici. La destinazione degli immobili nelle zone residenziale è esclusa per:

- a) Omissis
- b) Omissis
- c) Omissis
- d) Omissis
- e) Omissis
- f) Omissis
- g) Locali connessi all'attività agricola, ad eccezione degli uffici amministrativi ad essa collegati, le rimesse agricole e deposito mezzi tecnici quali trattori, mietitrebbie, aratri, seminatrici ecc.

Visto che per rendere efficace l'entrata in vigore delle modifiche sopracitate, si rende necessaria approvare una variante al Piano Urbanistico Comunale vigente ed in particolare al Regolamento edilizio e Norme di Attuazione;

Dato atto che la "verifica di coerenza" sugli atti di pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali è svolta dal Direttore Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, previo parere del Comitato tecnico regionale per l'urbanistica (CTRU) e che, la "verifica di coerenza" deve svolgersi nel termine complessivo di novanta giorni dalla data di ricezione della deliberazione con i relativi allegati e comprende il periodo assegnato al CTRU per esprimere il parere di competenza.

Vista la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale" in particolare l'art. 20 e le ss.mm.ii;

Dato atto che il Comune di Furtei non ricade all'interno degli ambiti di paesaggio costieri, pertanto non è soggetto ai vincoli di cui all'art. 9 bis della citata L.R. 45/89;

Vista la legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" e ss.mm.ii.;

Visto l'allegato alla Del. della GR n. 15/14 del 14 maggio 2002 "Verifica di coerenza della pianificazione urbanistica generale degli Enti Locali. Direttive procedurali ed indirizzi politico amministrativi (Legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 – articolo 31)";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Dato atto che la documentazione tecnico-amministrativa relativa alla variante in oggetto verrà depositata, a disposizione del pubblico presso la segreteria del comune, e pubblicata sul sito web istituzionale per complessivi sessanta giorni;

Dato atto che dell'avvenuto deposito verrà data notizia mediante affissione di manifesti e mediante la pubblicazione di idoneo avviso nell'albo pretorio on line del comune, nella pagina iniziale del sito web istituzionale e nel BURAS, per complessivi sessanta giorni;

Dato atto che tutti gli interessati potranno presentare osservazioni e memorie relativamente alle modifiche apportate con la presente variante, entro i termini suddetti, e che le stesse verranno successivamente esaminate in seno al Consiglio Comunale per la loro approvazione o rigetto;

RITENUTO opportuno procedere in merito;

ACQUISITO il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio tecnico riguardo la regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Tutto ciò premesso;

Consiglieri presenti e votanti

N. 9

Con votazione unanime;

D E L I B E R A

di adottare, per motivi in premessa, la variante al Piano Urbanistico Comunale vigente, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 035 del 19.06.1992 e successive varianti, con riferimento alle seguenti modifiche al Regolamento edilizio e alle norme tecniche di attuazione:

Regolamento edilizio Attuale:

Art. 51: Piani Terreni

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati almeno 30 cm dal dislivello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m. 2,70.

I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, officine, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezze utile nette non inferiori a m. 3,50. I negozi, salvo prescrizioni di norme specifiche, possono avere 3,00 metri.

I piani terreni adibiti ad autorimessa per una sola vettura o deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di mt. 2,30.

Così modificato:

Art. 51: Piani Terreni

I piani terreni, se adibiti ad abitazioni e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'ufficiale sanitario; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a m. 2,70.

I piani terreni adibiti a laboratori, officine, luoghi di riunione di uso pubblico, devono avere altezze utile nette non inferiori a m. 3,50. I negozi, salvo prescrizioni di norme specifiche, devono avere altezza interna utile non inferiore a m. 2,70.

I piani terreni adibiti ad autorimessa o deposito motocicli o carrozzine possono avere altezza utile netta di mt. 2,30.

Norme tecniche di attuazione attuali:

Art.6: Aree Residenziali:

Le aree residenziali sono destinate ad abitazione ed ai servizi strettamente connessi alla residenza, oltre che ai servizi pubblici. La destinazione degli immobili nelle zone residenziale è esclusa per:

h) Omissis

Delibera di C.C: n. 15 del 03.04.2019

- i) Omissis
- j) Omissis
- k) Omissis
- l) Omissis
- m) Omissis
- n) Locali connessi all'attività agricola.

Così modificato:

Art.6: Aree Residenziali:

Le aree residenziali sono destinate ad abitazione ed ai servizi strettamente connessi alla residenza, oltre che ai servizi pubblici. La destinazione degli immobili nelle zone residenziali è esclusa per:

- h) Omissis
- i) Omissis
- j) Omissis
- k) Omissis
- l) Omissis
- m) Omissis
- n) Locali connessi all'attività agricola, ad eccezione degli uffici amministrativi ad essa collegati, le rimesse agricole e depositi mezzi tecnici quali trattori, mietitrebbie, aratri, seminatrici ecc.

2.**di dare** atto che il Responsabile Unico del Procedimento verrà individuato nell'organico dell'ufficio tecnico;

3.**di demandare** al Responsabile Unico del Procedimento tutti gli adempimenti relativi all'adozione della variante e alla sua pubblicazione nei modi previsti dalle norme vigenti;

4. Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi del 4° comma, art. 134 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to CAU DOTT. NICOLA

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOGOS DOTT. GIORGIO

☒ Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno **09.04.2019** e rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

☒ Viene Trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, **09.04.2019**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOGOS DOTT. GIORGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs267/00:

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (. .) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.

☒ È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 09.04.2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to SOGOS DOTT. GIORGIO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addì 09.04.2019

IL FUNZIONARIO INCARICATO